

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 675 del 16 maggio 2017

Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto - anno 2017. Articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva, per l'anno 2017, il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, i quali necessitano di prestazioni sanitarie non effettuabili nei loro Paesi d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti, ed il relativo finanziamento fino ad un importo massimo di euro 400.000,00 attinto dalle risorse della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2017. Si approva altresì di finanziare, per l'anno 2017, i ricoveri umanitari di prosecuzione cure fino ad un importo massimo di euro 50.000,00= attinto dalle risorse della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2017.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

A partire dall'anno 2001 la Giunta regionale ha approvato, con cadenza annuale e d'intesa con il Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

In particolare la legge n. 449/1997 consente alle Regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, di predisporre, d'intesa con il Ministero della Salute, programmi assistenziali per autorizzare le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale ad erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di:

↳ cittadini di Paesi extra UE nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e nei quali non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;

↳ cittadini di Paesi extra UE la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.

La realizzazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie da parte della Regione del Veneto ha reso possibile l'autorizzazione, fino ad oggi, di più di 500 casi umanitari riferiti a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, per la maggior parte bambini, i quali necessitavano di prestazioni sanitarie non effettuabili nei loro Paesi d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti. Si tratta di un importante risultato raggiunto grazie anche alla collaborazione di Aziende ed Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale che hanno erogato le prestazioni sanitarie richieste.

L'obiettivo principale del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie è quello di supportare l'azione di istituzioni pubbliche o private, con sede nel territorio della Regione del Veneto, che svolgono attività di cooperazione internazionale o di assistenza umanitaria, in modo da rendere più incisiva la loro azione di aiuto e sostegno alle realtà in cui si trovano ad operare.

Considerato l'esito positivo delle precedenti iniziative si propone di approvare, anche per l'anno 2017, in attuazione dell'articolo 32, comma 15, della L. n. 449/1997, il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale, secondo le modalità operative di cui all'**Allegato A** "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2017 - Protocollo operativo", nonché la modulistica relativa di cui all'**Allegato B** "Fac-simile di richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2017", all'**Allegato C** "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2017. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003" ed all'**Allegato D** "Scheda di valutazione per la richiesta di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2017", allegati al presente provvedimento del quale fanno parte integrante e sostanziale.

Come specificato nell'**Allegato A** le singole richieste di intervento dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 30/11/2017, esclusivamente da parte di enti pubblici o privati con sede nella Regione del Veneto, utilizzando i modelli di cui all'**Allegato B** e all'**Allegato C**.

In conformità con gli obiettivi fissati dall'art. 32, comma 15, della Legge n. 449/1997, le richieste di intervento saranno valutate, in ordine di presentazione, da un Gruppo di esperti nel rispetto dei criteri individuati dall'**Allegato A**.

Considerato che i ricoveri finora autorizzati nell'ambito del Programma Ricoveri Umanitari hanno riguardato, per la maggior parte, gravi patologie caratterizzate da un quadro clinico complesso e di difficile programmazione in ordine alla durata ed alla conclusione dei trattamenti sanitari e che pertanto possono necessitare di prosecuzione di cure nel corso degli anni successivi, si propone di garantire, in linea con le disposizioni assunte con DGR n. 903 del 22 maggio 2012 e con successiva DGR n. 430 del 7 aprile 2016, l'erogazione delle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure che si rendessero necessarie a favore di pazienti già assistiti nell'ambito del Programma ricoveri umanitari, nei casi in cui la prestazione sanitaria richiesta sia collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originariamente autorizzato e secondo le condizioni individuate nell'**Allegato A** della presente deliberazione.

Si propone di istituire un Gruppo di esperti con il compito di esaminare le richieste ed autorizzare le prestazioni sanitarie di cui al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie.

Si propone di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di individuare con proprio provvedimento i componenti del Gruppo di esperti.

Tutto ciò premesso, si propone di finanziare il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto fino ad un importo massimo di euro 400.000,00 nel corrente esercizio finanziario.

Si propone altresì di finanziare, sempre nel corrente esercizio finanziario, la prosecuzione cure dei casi riferiti a ricoveri umanitari, già autorizzati, fino ad un importo massimo di euro 50.000,00.

Alla copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 450.000,00 di cui sopra si provvederà con le risorse del FSR in Gestione Sanitaria Accentrata in base a quanto previsto dal D.lgs. n. 118/2011 e dalla L.R. n. 19/2016 e successivi provvedimenti attuativi. A questo fine occorre far riferimento a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2239 del 23 dicembre 2016 relativa alla programmazione finanziaria delle risorse indistinte del FSR previste per l'esercizio finanziario 2017, dal decreto del Responsabile della GSA n. 12 del 30 dicembre 2016 relativo alla proposta di budget per l'esercizio 2017/2019 della gestione sanitaria accentrata e relative linee di spesa e, da ultimo, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 286 del 14 marzo 2017.

Con quest'ultima deliberazione, in particolare, la Giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 4, della L.R. n. 19/2016, ha autorizzato provvisoriamente l'erogazione attraverso l'Azienda Zero dei finanziamenti della GSA di cui alla DGR n. 2239/2016, per un importo complessivo pari a euro 421.725.227,45, indicando i capitoli di spesa del bilancio di previsione 2017-2019 sui quali tali finanziamenti trovano copertura finanziaria, incaricando il Direttore della Direzione Programmazione economico-finanziaria SSR a provvedere con propri atti alla gestione contabile finalizzata all'erogazione di tali risorse ad Azienda Zero.

Con il presente atto, pertanto, si propone di finanziare l'intervento di spesa in oggetto per un importo massimo di euro 450.000,00 per il corrente esercizio, con copertura finanziaria a carico delle risorse del FSR in Gestione Sanitaria Accentrata previste per la linea di spesa "*Programma 2017 di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione del Veneto, a favore di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea (art. 32, c. 15, L. 27/12/1997, n. 449) e prosecuzione cure anni precedenti*" di cui al Decreto del Responsabile della GSA n. 12/2016, la cui erogazione ad Azienda Zero è stata autorizzata provvisoriamente dalla DGR n. 286/2017.

Si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale del recepimento con successivo provvedimento, da adottarsi a chiusura dell'iter amministrativo di valutazione di tutte le richieste di intervento 2017 pervenute nei termini, delle risultanze istruttorie concernenti le schede di valutazione relative ai casi di assistenza sanitaria autorizzati in attuazione della presente deliberazione nonché dell'elenco delle Aziende Sanitarie individuate per l'erogazione delle prestazioni sanitarie autorizzate e dei relativi costi presunti.

Si propone inoltre di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento, in particolare per quanto riguarda l'adozione delle direttive sulla base delle quali Azienda Zero è incaricata di avviare, relativamente alla linea di spesa in esame, la gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA, come disposto dalla DGR 286/2017 sopra citata.

Si propone di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 32, comma 15, della Legge 27/12/1997, n. 449;

VISTA la L. 30/7/2002, n. 189;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 7/01/2011, n. 1;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31/12/2012, n.54;

VISTA la L.R. 25/10/2016, n. 19, in particolare l'art. 2, comma 4;

VISTA la L.R. 30/12/2016 n. 32, Bilancio di previsione 2017-2019;

VISTE le DGR n. 1424/2001, n. 208/2002, n. 981/2003, n. 710/2004, n. 378/2005, n. 2149/2008, n. 1062/2009, n. 854/2010, n. 1021/2011, n. 2269/2012, n. 903/2012, n. 1314/2013, n. 914/2014, n. 1791/2015 e n. 430/2016;

VISTA la DGR n. 2239 del 23/12/2016;

VISTA la DGR n. 286 del 14/03/2017;

VISTO il Decreto del Responsabile della GSA n. 12 del 30/12/2016;

delibera

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. Di approvare il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2017, secondo le modalità operative di cui all'**Allegato A** "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2017 - Protocollo operativo", nonché la modulistica relativa di cui all'**Allegato B** "Fac-simile di richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2017", all'**Allegato C** "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2017. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003" e all'**Allegato D** "Scheda di valutazione per la richiesta di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2017", allegati al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. Di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure, che si rendessero necessarie a favore di pazienti già assistiti nell'ambito del Programma ricoveri umanitari, nei casi in cui la prestazione sanitaria richiesta sia collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originariamente autorizzato e secondo le condizioni individuate nell'**Allegato A** della presente deliberazione.
4. Di istituire un Gruppo di esperti con il compito di esaminare le richieste ed autorizzare le prestazioni sanitarie di cui al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie;
5. Di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di individuare con proprio provvedimento i componenti del Gruppo di esperti;
6. Di finanziare il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto, di cui al precedente punto 2) fino ad un importo massimo di euro 400.000,00 nel

corrente esercizio finanziario;

7. Di finanziare le prestazioni sanitarie di prosecuzione cure dei casi riferiti a ricoveri umanitari già autorizzati, di cui al precedente punto 3) fino ad un importo massimo di euro 50.000,00= nel corrente esercizio finanziario;

8. Di provvedere alla copertura finanziaria dei finanziamenti di cui ai precedenti punti 6) e 7), entro l'importo massimo di euro 450.000,00 nel corrente esercizio finanziario, nell'ambito delle risorse previste per gli interventi della Gestione Sanitaria Accentrata per l'esercizio 2017;

9. Di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale del recepimento con successivo provvedimento, da adottarsi a chiusura dell'iter amministrativo di valutazione di tutte le richieste di intervento 2017 pervenute nei termini, delle risultanze istruttorie concernenti le schede di valutazione relative ai casi di assistenza sanitaria autorizzati in attuazione della presente deliberazione nonché dell'elenco delle Aziende Sanitarie individuate per l'erogazione delle prestazioni sanitarie autorizzate e dei relativi costi presunti;

10. Di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento, in particolare per quanto riguarda l'adozione delle direttive sulla base delle quali Azienda Zero è incaricata di avviare, relativamente alla linea di spesa "*Programma 2017 di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione del Veneto, a favore di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea (art. 32, c. 15, L. 27/12/1997, n. 449) e prosecuzione cure anni precedenti*" la gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA, come disposto dalla DGR n. 286/2017;

11. Di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;

12. Di dare atto che la spesa di cui si prevede il finanziamento con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

13. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.